



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, TRONTI e TORRISI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013**

Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso  
di inadeguata capienza dell’istituto di pena

ONOREVOLI SENATORI. – Il governo norvegese, già venticinque anni fa, così intitolò il piano di edilizia penitenziaria: «ridurre le attese per scontare la pena». A quel governo appariva ragionevole non incarcerare persone alle quali non si potesse assicurare un posto letto. Le liste di attesa per detenuti sono una «invenzione» norvegese che non ha prodotto allarmi sul piano della sicurezza. Se non c'è posto non si può stare in carcere. Successivamente il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) e la Corte europea per i diritti dell'uomo hanno fissato gli *standard* ineludibili di vita penitenziaria, tra cui i metri quadri a disposizione di ogni detenuto affinché lo Stato non incorra in trattamenti inumani e degradanti. Gli *standard* del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sono a tal fine inequivocabili: ogni detenuto recluso in cella singola deve avere a disposizione almeno sette metri quadri, in cella multipla deve avere quattro metri quadri. Il Cpt tiene conto anche di altri fattori di vita carceraria, ad esempio il numero di ore di aria o di socialità. Secondo la Corte europea per i diritti dell'uomo tenere una persona detenuta in meno di tre metri quadri significa comunque violare l'articolo 3 della Convenzione del 1950 che proibisce la tortura e ogni trattamento inumano o degradante. Alla luce di quanto appena detto, si tenga presente che nelle 206 prigioni d'Italia si trovano attualmente circa 66.000 detenuti, con un tasso di affollamento di oltre 140 reclusi per ogni 100 posti letto, il più alto di tutta l'Unione europea. Non stupisce pertanto che l'Italia, il 16 luglio del 2009, sia stata condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo (CEDU) nel caso Sulejmanovic proprio per

questo motivo: ovvero per aver violato l'articolo 3 della Convenzione di Strasburgo del 1950 che proibisce la tortura e ogni altra forma di trattamento inumano o degradante. Il signor Sulejmanovic, detenuto di origine bosniaca, per due mesi e mezzo ha dovuto condividere la sua cella con altri sei detenuti, nel carcere romano di Rebibbia nuovo complesso, a Roma. Ognuno disponeva di circa 2,70 mq. I giudici di Strasburgo, prima di condannare l'Italia nel luglio del 2009 per il caso Sulejmanovic, avevano fatto altrettanto nei confronti della Russia, sette anni prima, per il caso Kalashnikov. Dopo il luglio del 2009 verranno presentati centinaia di ricorsi direttamente da detenuti o da associazioni, a proposito di persone trovatesi nella stessa situazione detentiva del signor Sulejmanovic. Così i giudici di Strasburgo all'unanimità nel caso Torreggiani (8 gennaio del 2013), sempre sulla base di argomenti a tutela della dignità umana, condannano l'Italia con una sentenza ancora più incisiva rispetto a quella del 2009. È una sentenza pilota per cui viene riconosciuto il carattere sistemico e non occasionale della condizione degradante di vita nelle carceri. Pur essendo i fatti contestati riguardanti le prigioni di Busto Arsizio e Piacenza, viene affermato con nettezza che la questione dei trattamenti inumani dovuti all'affollamento riguarda l'intero sistema carcerario italiano. Già alcune decisioni della magistratura di sorveglianza in Italia e di Corti supreme straniere (Corte costituzionale tedesca e Corte suprema degli Stati Uniti d'America) hanno chiaramente evocato la necessità di riconsiderare il potere di punire con la sanzione carceraria se questa va a ledere la dignità umana, fondamento di tutti i diritti e

criterio di esigibilità degli stessi. In una decisione del febbraio 2013, il tribunale di sorveglianza di Venezia ha chiesto l'intervento della Corte costituzionale con una sentenza additiva, affinché valuti se le norme in materia di rinvio facoltativo della esecuzione della pena non debbano includere anche l'ipotesi che in carcere non vi sia posto utile a garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Ancora più di recente il tribunale di Monza si è pronunciato nella medesima direzione.

Il presente disegno di legge parte dall'assunto secondo cui nessuno può essere incarcerato se non sono garantiti dalle istituzioni dello Stato gli spazi fisici minimi e la piena tutela della dignità. Alla luce degli *standard* del Ministero della sanità, si prevede che il Ministero della giustizia debba indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato il quale l'ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo di permanenza in casa o in altro luogo indicato dalla per-

sona. La lista segue un ordine cronologico e tuttavia, nel caso di reati contro la persona, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere direttamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata, mentre il detenuto che non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà interrompersi lo scorrimento della pena. Il presente disegno di legge è frutto dell'elaborazione delle associazioni Antigone, presieduta da Patrizio Gonnella, e A Buon Diritto e fa parte di una più ampia proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata al rispetto della legalità nelle carceri italiane; esso è il risultato di una contemporanea riflessione che si sviluppa all'interno della magistratura italiana e, in particolare, di quella componente rappresentata da Magistratura democratica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce il numero di posti letto regolarmente presenti in ciascuno degli istituti di pena italiani ai fini dell'esecuzione penale sulla base di un conteggio effettuato ai sensi degli *standard* attualmente in uso, fissati dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazioni.

2. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolare disponibile. Qualora non sia possibile l'esecuzione della sentenza di un condannato proveniente dallo stato di libertà nell'istituto a tal fine individuato e non sia possibile individuarne altro idoneo che non contraddica il principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o in altro luogo indicato dallo stesso condannato, con relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Il Ministero della giustizia costituisce una lista di coloro che attendono di scontare la pena carceraria. La lista segue l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne. Un adeguato numero di posti letto deve essere preservato libero, nonostante la lista di attesa, e riservato all'esecuzione della pena

nel caso essa derivi dalla commissione di reati contro la persona ovvero di taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quinqies*, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione in obbligo di permanenza ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva espiatione della pena al pari della detenzione in carcere. Qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza nel domicilio e alle eventuali prescrizioni imposte, il computo della complessiva esecuzione della pena viene interrotto.





